

Comune di Favria (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18/11/2010 ad oggetto: “ Regolamento Edilizio comunale – Integrazione normativa in materia di impianti solari termici e fotovoltaici - 5<sup>a</sup> modifica”.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

1) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'attuale testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale, introducendo al medesimo il nuovo articolo 37bis di seguito riportato:

*“Art. 37bis Pannelli solari*

*1. Nell'area “CS – Centro Storico”, individuata dal PRGC come “insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale” ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, nelle aree “AS - Aree Agricole di Salvaguardia Ambientale” e negli ambiti sottoposti a vincoli ex D.lgs. 42/04 è vietata la posa dei pannelli solari fotovoltaici e termici.*

*2. Nelle aree di cui al comma 1 gli obblighi di legge relativi alla produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere soddisfatti con ricorso a soluzioni tecnologiche alternative ai pannelli solari e non comportanti impatti paesaggistici rispetto alle visuali di maggiore fruizione, ferme restando ulteriori o più restrittive disposizioni impartite dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o dei pareri vincolanti previsti dalla legislazione vigente per la tutela dei beni culturali.*

*3. Tra le tecnologie compatibili con i limiti di cui al comma 2 sono ammesse quelle che integrano nelle singole tegole curve della copertura le celle di silicio per la produzione dell'energia elettrica o i recettori del calore solare. Le tegole che supportano i moduli di produzione energetica (elettrica e termica) devono risultare analoghe per dimensioni, forma e colore ai tradizionali manti di copertura in tegole di laterizio. L'intradosso delle tegole visibile dalla via pubblica in corrispondenza degli sporti deve essere integralmente realizzato in elementi laterizi tradizionali e non lasciare intravedere alcun elemento impiantistico.*

*4. Al di fuori delle aree individuate dal comma 1, l'installazione dei pannelli solari è consentita in ottemperanza ai disposti della legislazione statale e regionale, avendo riguardo all'armonizzazione degli impianti rispetto ai caratteri formali degli edifici e ai valori del paesaggio, con la esclusione dei suoli ricompresi nella classe IIIa di rischio idrogeologico. Nelle aree per servizi pubblici gli interventi sono consentiti solo al Comune o a soggetti convenzionati con lo stesso.*

*5. Negli ambiti di cui al comma 4, nei quali è ammessa la posa dei pannelli solari, le strutture di altezza massima non superiore a m 3,00 da terra non costituiscono superficie coperta e possono essere posati alle distanze di:*

- m 10,00 dai confini di proprietà (salve minori distanze assentite dal confinante), dalle strade comunali, dai tratti di strada provinciale interni ai centri abitati e dai fabbricati non abitativi,*
- m 20,00 dai tratti di strada provinciale esterni ai centri abitati (salve minori distanze assentite dalla Provincia) e dai fabbricati abitativi.*

*Ai pannelli di altezza massima superiore a m 3,00 da terra si applicano i parametri edilizi stabiliti dalle norme di attuazione per i fabbricati.*

*6. In qualsiasi caso, il titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, ove necessario, è subordinato alla redazione di un apposito studio di inserimento paesaggistico e all'adozione dei relativi accorgimenti esecutivi necessari a minimizzare l'impatto visivo delle strutture rispetto alle visuali di maggiore fruizione.*

*7. In ogni caso i pannelli posizionati sulle falde dei tetti devono risultare completamente integrati, in modo che l'estradosso del pannello sia complanare a quello del manto di copertura del tetto. E' sempre vietata l'installazione sul tetto di serbatoi di accumulo o di altre sovrastrutture.*

*8. In aree agricole normali (AN) la posa a terra dei pannelli solari è subordinata al rilascio di adeguate garanzie fidejussorie circa l'obbligo di rimissione in pristino dei luoghi e di smaltimento degli impianti al termine della loro funzionalità.”*

*(omissis)*